

CORTE DI CASSAZIONE — Sez. III — 23 febbraio 2004 n. 3545 — Pres. Nicastrò — Est. Preden — P.M. Carestia (concl. diff.) — Modena Football Club s.p.a. (avv. Scognamiglio, Porceddu Cilione) c. Basentini e a. (avv. Montemurro).
(Cassa App. Napoli 17 giugno 1999).

[8148/24] Sport - Calcio (gioco del) - Trasferimento del calciatore professionista da una società all'altra - Sottoposizione ai controlli previsti dalla l. n. 91 del 1981 per la costituzione del rapporto di lavoro sportivo - Necessità - Esclusione.
(L. 23 marzo 1981 n. 91, norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, art. 4, 5, 12).

Gli art. 4 e 5 l. n. 91 del 1981, disciplinanti la costituzione del rapporto di lavoro sportivo tra la società e lo sportivo professionista, che prevedono ai fini della validità del contratto specifici requisiti formali e di contenuto, nonché successivi controlli non possono essere applicati — in ragione della loro specificità — alla diversa ipotesi negoziale del trasferimento dello sportivo professionista da una società all'altra, disciplinata dall'art. 5 della medesima legge; ne consegue che non può desumersi dalla mancata sottoposizione dell'atto di cessione del giocatore all'approvazione della Federazione sportiva nazionale, cui la società è affiliata — prevista a pena di nullità per il contratto costitutivo del rapporto — la nullità dell'atto di trasferimento (1).

(Massima ufficiale).

(Omissis). — 1. Il primo motivo denuncia: erroneità, carenza e/o insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c.; violazione degli art. 1322 e 1418 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.

Assume il ricorrente che erroneamente la Corte d'appello ha desunto la nullità assoluta del contratto di cessione del calciatore Aperto dal Modena all'Ischia per l'importo di lire 195.000.000, in riferimento agli art. 4 e 12 l. n. 91 del 1981, in quanto non redatto su modulo federale e non depositato presso la Lega.

Sostiene che non pertinente è la sentenza n. 1855 del 1999 della Suprema Corte richiamata dalla Corte d'appello, in quanto la pronuncia concerne l'ipotesi del contratto di lavoro sportivo tra una società di calcio e un calciatore, mentre nella specie si tratta del contratto di cessione di un calciatore da una società ad un'altra.

Precisa che la vicenda della cessione si è svolta nei termini seguenti:

— il Modena e l'Ischia nell'agosto 1993, avevano concordato la cessione, dalla prima alla seconda società, del calciatore Aperto per l'importo di lire 195.000.000, il cui pagamento era stato garantito mediante assegno di lire 200.000.000 emesso dalla Sogeat consegnato in busta chiusa all'avvocato Malagnino;

— il 10 novembre 1993, con contratto redatto su modulo federale, sottoscritto dalle due società e depositato presso la Lega, era intervenuta variazione di tesseramento in Lega del detto calciatore, per l'importo di lire 30.000.000, che era stato accreditato al Modena;

— in pari data, con separata scrittura, l'Ischia aveva riconosciuto di essere debitrice della residua somma di lire 165.000.000, da corrispondere in modi da concordare, e confermato il deposito della busta con l'assegno presso l'avvocato Malagnino

Afferma:

— che la cessione del calciatore non può essere ritenuta invalida, dal momento che si è realizzata con il deposito presso la Lega di una rituale variazione di tesseramento, su modulo federale, in data 10 novembre 1993;

— che la parziale simulazione del prezzo, ravvisabile nella specie, non determina la nullità del contratto di cessione.

2. Il secondo motivo denuncia: violazione degli art. 1322, 1414 e 1418 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.; omessa motivazione, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c.

Osserva il ricorrente:

— che la Corte d'appello ha preso in esame sia il documento costituito dal modulo federale n. 12500, datato 10 novembre 1993, sottoscritto dai rappresentanti delle due società

e depositato in Lega, come emerge dal timbro apposto nell'apposito spazio, nel quale risulta effettuata l'operazione di trasferimento del calciatore Aperto dal Modena all'Ischia per l'importo di lire 30.000.000, sia il documento costituito dal modello federale n. 11586, datato « novembre 1993 », nel quale l'importo dell'operazione è indicato in lire 195.000.000, che non reca la firma né il timbro della società di provenienza (il Modena) è sottoscritto per l'Ischia dal presidente Basentini, squalificato e quindi privo del potere di rappresentanza, e manca del timbro della Lega, presso la quale non risulta mai depositato;

— che la Corte d'appello dalla circostanza del mancato deposito in Lega del secondo documento, redatto sul modello n. 11586, ha tratto la conclusione che, ai sensi del combinato disposto degli art. 4 e 12 l. n. 91 del 1981, il contratto di trasferimento per la somma di lire 195.000.000 del calciatore Aperto era affetto da nullità assoluta.

Sostiene il ricorrente:

— che la Corte d'appello non ha considerato che un contratto valido e formale esisteva, essendo costituito dal contratto per l'importo di lire 30.000.000, redatto sul modulo federale n. 12500, datato 10 novembre 1993, e depositato presso la Lega, e che il calciatore Aperto è stato quindi tesserato nel pieno rispetto delle norme federali;

— che la questione da porsi riguardava la validità, nei rapporti tra le due società, della controdi chiarazione in data 10 novembre 1993, con la quale, in relazione all'avvenuto deposito in Lega della variazione di tesseramento del calciatore Aperto per l'importo concordato di lire 30.000.000, si conveniva che, avendo le parti concordato per la cessione l'effettivo prezzo di lire 195.000.000, l'Ischia riconosceva al Modena un credito di lire 165.000.000;

— che, ai sensi dell'art. 1414, comma 2, c.c., secondo cui fra le parti ha effetto il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di forma e di sostanza, la Corte d'appello avrebbe dovuto ritenere che il contratto effettivamente voluto dalle due società, e formalizzato nel modulo federale n. 11586, non depositato in Lega, recante l'importo di lire 195.000.000, era valido ed efficace;

— che, quanto al requisito della forma, questo era assicurato dalla ritualità formale del contratto simulato *quoad pretium* di cui al modulo federale n. 12500, depositato in Lega, mentre nessuna illiceità era determinata dall'indicazione di un prezzo superiore a quello ufficializzato, sia perché l'inosservanza delle prescrizioni dettate dal regolamento della Federazione italiana gioco calcio produce effetti nell'ambito interno dell'ordinamento sportivo, e non incide nei rapporti intersoggettivi privati (in tal senso: Cass. n. 4845 del 1981), sia perché un contratto siffatto, anche in relazione all'art. 1322, comma 2, c.c., deve ritenersi astrattamente lecito per l'ordinamento statale, potendosi considerare come negozio atipico.

3. Il terzo motivo denuncia: violazione degli art. 1418 e 2034 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.c.; inesatta motivazione su punti decisivi, in relazione all'art. 360, n. 5, c.c.

Sostiene il ricorrente:

— che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto che, in ragione della nullità del contratto di trasferimento del calciatore, sarebbe rimasta travolta anche la garanzia prestata dalla Sogeat atteso che, pur dato per ammesso che il contratto di cessione del calciatore fosse nullo, per contrasto con le norme federali, tale principio non potrebbe essere esteso nei confronti della Sogeat, estranea all'ordinamento sportivo, che aveva assunto una obbligazione del tutto lecita ponendo a disposizione l'assegno a garanzia del pagamento del prezzo del trasferimento;

— che, in subordine, la Corte d'appello avrebbe dovuto considerare che la dazione dell'assegno integrava adempimento di una obbligazione naturale, con la conseguente irripetibilità di quanto spontaneamente pagato.

4. I primi due motivi vanno accolti nei limiti di seguito precisati.

La Corte d'appello ha dichiarato la nullità assoluta del contratto di trasferimento del calciatore Aperto dal Modena all'Ischia facendo applicazione degli art. 4 e 12 l. n. 91 del 1981.

L'art. 4 l. n. 91 del 1981, recante norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, disciplina il rapporto di lavoro subordinato sportivo tra società e sportivo professionista. Stabilisce, nel comma 1, che: « Il rapporto di prestazione sportiva a titolo

oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni, dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate». Prevede, nel comma 2, che: «La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione». Dispone, nel comma 3, che: «Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo».

La norma, in ragione del suo oggetto, costituito dal contratto di prestazione sportiva tra società e sportivo professionista, per il quale sono previsti specifici requisiti formali (forma scritta a pena di nullità) e di contenuto (necessaria conformità ad un contratto tipo, assicurata, ex art. 1339 c.c., dall'automatico inserimento delle clausole del contratto tipo, in luogo di quelle peggiorative), non si presta ad essere invocata in relazione alla diversa ipotesi negoziale del trasferimento dello sportivo professionista da una società ad un'altra.

Né può valere a sorreggere una statuizione in termini di nullità del contratto, e cioè della sanzione massima prevista dall'ordinamento, il solo richiamo all'art. 12, recante norme sul controllo e sulla responsabilità delle federazioni sportive nazionali. La disposizione prevede, nel comma 1, che: «Le società sportive di cui alla presente legge sono sottoposte all'approvazione ed ai controlli sulla gestione da parte delle federazioni sportive nazionali cui sono affiliate, per delega del Coni e secondo modalità approvate dal Coni». Dispone, nel comma 2, che: «Tutte le deliberazioni delle società concernenti esposizioni finanziarie o vendite di beni immobili, o, comunque, tutti gli atti di straordinaria amministrazione, sono soggetti ad approvazione da parte delle federazioni sportive nazionali cui sono affiliate». Stabilisce, nel comma 4, che: «In caso di mancata approvazione è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del Coni, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso».

L'esistenza di un sistema di controlli sulla gestione delle società non consente, di per sé, di desumere, nel silenzio della norma, che alla mancata sottoposizione ad approvazione di un atto di straordinaria amministrazione (ove tale qualifica si voglia riconoscere al contratto di cessione di uno sportivo da una società ad un'altra) consegua la nullità dell'atto.

Escluso, come detto, che al contratto di trasferimento di uno sportivo possa applicarsi l'art. 4 l. n. 91 del 1981, va rilevato che la fattispecie è presa in esame dall'art. 5 della medesima legge, concernente, appunto, la cessione del contratto (di prestazione sportiva). La disposizione, nel comma 2, stabilisce che: «È ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali».

La norma in esame consente, quindi, la cessione del contratto di lavoro subordinato di prestazione sportiva (così qualificato, come si è visto, dal precedente art. 4) tra società, con il consenso dello sportivo, con l'osservanza delle prescrizioni federali.

Ora, la Corte d'appello non ha considerato che un contratto di trasferimento del calciatore Aperto, in conformità alle prescrizioni federali, si era perfezionato, come attestava la documentazione costituita dal modulo federale n. 12500, datato 10 novembre 1993, sottoscritto dai rappresentanti delle due società, depositato in Lega, e seguito dall'accredito, ad opera della Lega, in stanza di compensazione, alla società di provenienza (il Modena) dell'importo di lire 30.000.000.

La congiunta valutazione del modulo federale n. 11586, privo delle necessarie sottoscrizioni e non depositato in Lega, nel quale l'importo dell'operazione era indicato in lire 195.000.000 e della scrittura privata (pur menzionata dalla Corte) del 10 novembre 1993, con la quale, in relazione all'avvenuto deposito in Lega della variazione di tesseramento del calciatore Aperto per l'importo concordato di lire 30.000.000 (di cui al menzionato modulo n. 12500), si conveniva che, avendo le parti concordato per la cessione l'effettivo prezzo di lire 195.000.000 (come risultava da una precedente scrittura senza data, ma, come accertato dalla Corte, riferibile al 5 agosto 1993, data della lettera di accompagnamento della busta contenente tale scrittura e l'assegno della Sogeat consegnata all'avvocato Modena) l'Ischia riconosceva al Modena un credito di lire 165.000.000, avrebbe quindi dovuto indirizzare la Corte d'appello verso la valutazione dell'efficacia, tra le parti, della controdedichiarazione (tale

natura riveste infatti la scrittura privata del 10 novembre 1993) intervenuta tra le parti, dalla quale emergeva la simulazione relativa del contratto di trasferimento quanto al prezzo.

E ciò al fine di stabilire se la sottrazione al controllo della federazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 12 l. n. 91 del 1981, della prevista attribuzione alla società di provenienza del calciatore della ulteriore somma di lire 165.000.000, rispetto al trasferimento formalizzato per l'importo regolarmente accreditato di lire 30.000.000, determinasse o meno l'inefficacia tra le parti dell'accordo integrativo sottostante, con conseguente sua non azionabilità da parte del Modena.

Valutazione da compiersi non già con riferimento a norme imperative poste dall'ordinamento statale, vertendosi in tema di rapporti intersoggettivi privati, ma, trattandosi di rapporti intercorrenti tra società di calcio affiliate ad una istituzione dotata di un proprio specifico ordinamento, qual è la Figg, con riferimento alle norme regolamentari interne, dalle quali i soggetti affiliati sono vincolati, e la cui violazione non è priva di conseguenze anche nell'ordinamento statale.

E ciò in conformità al principio, enunciato da questa Suprema Corte, secondo cui le violazioni di norme dell'ordinamento sportivo non possono non riflettersi sulla validità di un contratto concluso tra soggetti assoggettati alle regole del detto ordinamento anche per l'ordinamento dello Stato, poiché se esse non ne determinano direttamente la nullità per violazione di norme imperative (art. 1418 c.c.), incidono necessariamente sulla funzionalità del contratto medesimo, vale a dire sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico (art. 1322, comma 2, c.c.); non può infatti ritenersi idoneo, sotto il profilo della meritevolezza della tutela dell'interesse perseguito dai contraenti, un contratto posto in essere in frode alle regole dell'ordinamento sportivo, e senza l'osservanza delle prescrizioni formali all'uopo richieste, e, come tale, inidoneo ad attuare la sua funzione proprio in quell'ordinamento sportivo nel quale detta funzione deve esplicarsi (sent. n. 4845 del 1981).

La sentenza va pertanto cassata con rinvio ad altro giudice di pari grado, che procederà ai relativi accertamenti alla stregua del suindicato principio. (*Omissis*)

(1) [8148/24] Sulla forma della cessione del contratto di lavoro del calciatore professionista.

1. Nella fattispecie oggetto della decisione in commento due sodalizi sportivi concordano la cessione di un calciatore fissando il relativo importo (centonovantacinque milioni). Successivamente le parti stipulano un contratto in cui dichiarano solo una parte della somma pattuita (trenta milioni), ed in pari data l'acquirente con separata scrittura riconosce di essere debitore della differenza (centosessantacinque milioni) da pagare « in nero ». Il contratto, redatto sul prescritto modulo federale, recante il timbro della Lega professionisti serie C, viene in data 10 novembre 1993 depositato presso la stessa Lega. Altro contratto, datato « novembre 1993 », ed indicante l'intero importo del trasferimento (centonovantacinque milioni), in conformità al separato accordo intervenuto con scrittura privata, non viene però depositato.

Il giudice d'appello ha ritenuto quest'ultimo contratto affetto da nullità assoluta in violazione del combinato disposto degli art. 4 e 12 l. 23 marzo 1981 n. 91 e, per l'effetto, ha dichiarato nulla, perché priva di causa, anche la garanzia prestata da una società terza per assicurare il buon esito del trasferimento del calciatore.

I giudici di legittimità hanno, di contro, reputato inapplicabile l'art. 4 l. n. 91, cit. al contratto di trasferimento di uno sportivo per essere detto contratto soggetto, invece, alla disciplina dell'art. 5 della stessa legge, e su tale presupposto hanno poi cassato la decisione impugnata demandando al giudice di rinvio di accertare se la sottrazione al controllo ex art. 12 l. n. 91, cit. — della differenza tra la somma riportata nel contratto depositato in Lega e quella effettiva convenuta tra le parti — dovesse comportare, in ragione delle finalità sottese alle prescrizioni formali imposte dall'ordinamento sportivo, la nullità del trasferimento del calciatore per la sua inidoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela.

2. La conclusione cui è pervenuta la sentenza in commento sollecita qualche considerazione.

L'art. 4 l. n. 91, cit. detta testualmente che « Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria della prestazione sportiva, secondo il contratto

tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate » (1).

La suddetta disposizione impone, come avviene in numerosi settori del diritto del lavoro (2), la forma scritta *ad substantiam* (3), che nel caso di specie, oltre che a tutela del lavoratore, risponde all'esigenza peculiare dell'ordinamento sportivo di agevolare il controllo delle federazioni sull'equilibrio finanziario delle singole società (4) nonché di garantire, con la cristallizzazione in un documento delle reciproche posizioni, maggiore certezza con una ricaduta in termini di celerità nella risoluzione di possibili controversie tra atleti e società sportive e con effetti sicuramente positivi sull'andamento dell'attività agonistica (5). In giurisprudenza, non attribuendosi talvolta il dovuto valore alle suddette finalità, si è affermato che, ai sensi della lettera dell'art. 4 l. n. 91, cit., la nullità del contratto di lavoro deriva soltanto dall'assenza della forma scritta, perché dalla difformità di tale contratto da quello tipo (predisposto dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate) scaturiscono soltanto dei meri effetti sanzionatori operanti all'interno dell'ordinamento sportivo. Questo indirizzo che si basa principalmente sul dato testuale dell'art. 4 (la collocazione dell'espressione « a pena di nullità » non all'inizio o alla fine dell'intero comma 1, ma subito dopo le parole « con la stipulazione di un contratto a forma scritta »), è stato però criticato sia dai giudici di merito (6) che da quelli di legittimità (7). Si è al riguardo osservato che per la configurabilità di un contratto di lavoro sportivo detto contratto, oltre a rivestire la forma scritta, deve risultare conforme a quello tipo, ed essere infine depositato presso la federazione sportiva nazionale in quanto l'art. 4, cit. « vuol rendere omogenea la regolamentazione dei contratti individuali e possibile un efficace controllo della federazione », il tutto funzionalizzato alla trasparenza della gestione delle società sportive « anche in considerazione della crescita vertiginosa degli emolumenti corrisposti dalle società (specie calcistiche) ai professionisti sportivi, e all'incidenza sociale raggiunta dal fenomeno in questione » (8).

E nella stessa direzione si è rimarcato che la tesi della conformità del contratto individuale a quello tipo è prevista non solo a tutela dello sportivo, rafforzata dalla previsione secondo cui le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo (art. 4, comma 3), ma anche al fine di garantire, attraverso la omogeneità dei contratti individuali, quelle finalità di ordine e certezza che sole consentono il regolare esercizio delle attività agonistiche (9). E sempre nella stessa ottica si è puntualizzato che per il conseguimento degli obiettivi voluti dal legislatore la rilevanza e l'efficacia del contratto individuale di lavoro non possono che dipendere dall'esaurimento di un *iter* procedurale che si snoda in tre passaggi: il ricorso alla forma scritta; la redazione del suddetto contratto sulla base di quello tipo concordato dalle

(1) Sul lavoro sportivo, cfr. in generale, per tutti, SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, Torino 2004; VIDIRI, *Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2002, I, 39 ss.; ID., *Il contratto di lavoro sportivo*, in *Mass. giur. lav.*, 2001, 980 ss.; GERMANO, *Lavoro sportivo*, in *D. disc. priv., sez. comm.*, VIII, Torino 1992, 462 ss.

(2) È da ricordare come la forma scritta *ad substantiam* sia richiesta tra l'altro nel patto di prova, nel contratto a termine, nel rapporto a tempo parziale (*part-time*).

(3) Si è affermato da DALMASSO, *Il contratto di lavoro sportivo e la l. n. 91 del 1981*, in *Giur. merito*, 1982, IV, 228, che la mancanza della forma scritta rende applicabile al rapporto di lavoro sportivo l'intera normativa comune. Per la dottrina dominante, invece, in mancanza della forma prescritta, il contratto tra lo sportivo e la società destinataria delle sue prestazioni deve ritenersi nullo, anche se versandosi in una ipotesi di contrarietà a norma imperativa la suddetta nullità — ai sensi dell'art. 2126 c.c. — non produce effetti per il periodo in cui il rapporto ha avuto di fatto esecuzione (così: MAZZOTTA, *Il lavoro sportivo*, in *Foro it.*, 1981, V, 304; BIANCHI D'URSO, VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1982, 15).

(4) Così VIDIRI, *Il contratto di lavoro sportivo*, cit., 983.

(5) Cfr., in tali sensi, Trib. Perugia 21 maggio 1993, in questa *Rivista*, 1994, I, 2837.

(6) Tra i giudici di merito per la nullità del contratto stipulato in difformità dal contratto tipo v.: Trib. Treviso 3 marzo 1994 (in *Giur. merito*, 1994, I, 609; in *Riv. dir. sport.*, 1994, 683); Trib. Pescara 16 marzo 1995 (in *Rass. dir. civ.*, 1996, 449), che in una fattispecie di contratto di lavoro stipulato tra società e giocatore professionista e non redatto su modulo federale, conforme al contratto tipo, ha parlato di « forma convenzionale prevista dall'art. 5 dell'accordo federale e richiesta *ad substantiam* in relazione all'art. 1352 c.c. ».

(7) Cfr. Cass. 8 giugno 1995 n. 6439, in *Riv. dir. sport.*, 1997, 747, con osservazioni di PAGANELLI.

(8) Così in motivazione, Cass. 8 giugno 1995 n. 6439, cit.

(9) In tali termini, SPADAFORA, *op. cit.*, 79.

organizzazioni di categoria (realizzabile sul piano pratico attraverso la sottoscrizione di appositi moduli o formulari); e, da ultimo, il deposito del contratto presso la competente federazione sportiva (10).

Per concludere sul punto va, poi, evidenziato come ad analoghe conclusioni debba pervenirsi in termini di invalidità delle relative clausole anche in relazione a patti aggiuntivi ed integrativi dell'iniziale contratto di lavoro, che non rivestano la forma scritta e non vengano depositati presso la federazione sportiva (11).

3. La decisione annotata, dopo avere evidenziato che l'art. 4, comma 1, l. n. 91, cit., ha ad oggetto il contratto di lavoro sportivo, mentre il successivo art. 5 attiene alla cessione di tale contratto da una società ad altra, perviene alla conclusione che stante il diverso ambito applicativo, la prima norma non si presta ad essere invocata in relazione al diverso negozio del trasferimento dello sportivo professionista al fine di richiederne per la sua validità gli stessi specifici requisiti formali (forma scritta a pena di nullità) e di contenuto (necessaria conformità ad un contratto tipo).

L'inevitabile diversità dell'ambito applicativo delle citate disposizioni non porta però al risultato cui sono pervenuti i giudici di legittimità.

L'art. 51 n. 91, cit. dopo avere previsto al comma 1 che al contratto degli sportivi professionisti può essere apposto un termine risolutivo non superiore a cinque anni e che è ammessa la successione dei contratti a termine tra le stesse parti, con il comma 2 consente la cessione del contratto — prima della scadenza del termine risolutivo — da una società sportiva ad un'altra purché vi sia il consenso dell'atleta e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni nazionali.

È stato sostenuto da un indirizzo dottrinario che la cessione del contratto di lavoro sportivo ha per oggetto non le prestazioni agonistiche dell'atleta ma il diritto della società cessionaria di ottenere dalla cedente la risoluzione del precedente contratto, condizione necessaria per permettere poi all'acquirente la stipula di un nuovo contratto con lo stesso giocatore (12).

Il frazionamento in una pluralità di negozi per ottenere — senza che si ravvisino interessi meritevoli di considerazione — gli stessi risultati raggiungibili diversamente e in una maniera più lineare, hanno indotto la dottrina dominante ad individuare nella cessione ex art. 5, comma 2, l. n. 91, cit. una fattispecie inquadrabile interamente nell'ambito operativo dell'art. 1406 c.c. (13), e cioè in una cessione a titolo oneroso, che richiede il consenso dello sportivo e che può avvenire — anche prima della scadenza del termine apposto al contratto ex art. 5, comma 1, l. n. 91, cit. — con le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali (che, ad esempio, devono stabilire se la cessione possa avvenire a libera contrattazione o in base a parametri o coefficienti prestabiliti; e se possa stipularsi o meno nel corso del campionato, e, in ipotesi affermativa, in quali periodi) (14).

Corollario di quanto sinora detto è che oggetto del trasferimento di cui al negozio ex art. 5 l. n. 91, cit. è il contratto di lavoro tra la società e lo sportivo, attuandosi così un subingresso nella titolarità di tutti i diritti e gli obblighi connessi a tale contratto. E ciò comporta a sua volta che anche il negozio con il quale si attua il trasferimento dello sportivo professionista debba avere la stessa

(10) In questi termini, VIDIRI, *op. ult. cit.*, 985.

(11) Cfr., in tali sensi, Cass. 4 marzo 1999 n. 1855, in *Riv. dir. sport.*, 1999, 709, con nota di GALLAVOTTI, *Le norme dell'ordinamento sportivo tra intervento legislativo ed autonomia privata*, cui adde, in argomento: Cass. 12 ottobre 1999 n. 11462, *ivi*, 1999, 530, con nota di VIDIRI, *Forma del contratto di lavoro tra società ed atleti professionisti e controllo della federazione sportiva nazionale*, che dopo avere ribadito per la costituzione del rapporto lavorativo la necessità della forma scritta e il deposito del contratto presso gli organi federali per l'approvazione, si è discostato dal precedente pronunziato perché configura tale approvazione non come elemento di integrazione di una fattispecie complessa (destinata ad esaurirsi in margini temporali ristretti) ma come *condicio iuris*, capace di condizionare, appunto, la produzione degli effetti voluti dalle parti, sicché in sua mancanza è negata qualsiasi efficacia al vincolo contrattuale.

(12) Per tale opinione che ravvisa, quindi, nel contratto la fonte negoziale di un diritto di credito della società cessionaria verso la società cedente a che quest'ultima risolva il precedente rapporto dietro versamento della somma pattuita, cfr. G. LUSCHI, STANCATI, *Aspetti fiscali della « cessione dei calciatori » con particolare riguardo al regime IRAP*, in *Rass. trib.*, 1999, 1742; TADINI, *La « cessione dei calciatori » e la disciplina IRAP*, in *Fisco*, 2001, 577.

(13) Cfr. SPADAFORA, *op. cit.*, 143 s.; VIDIRI, *Il contratto di lavoro sportivo*, cit., 991-994; D'HARMANT FRANCOIS, *Nota sulla disciplina giuridica del rapporto di lavoro sportivo*, in *Mass. giur. lav.*, 1982, 862.

(14) Cfr., al riguardo, FERRARI, *L. 23 marzo 1981 n. 91. Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1982, sub art. 5, p. 602.

forma del contratto di lavoro sportivo e debba, come questo, essere depositato alla stregua del disposto dell'art. 4 l. n. 91, cit. (15), stante il principio secondo cui, in assenza di norme specifiche, la forma della cessione non può differire da quella del contratto ceduto, in ragione della regola generale del rispetto necessario — come attestano gli art. 1351, 1392, 1403 c.c. — della forma richiesta per il negozio di primo grado (16).

Alla stregua delle considerazioni esposte, nella fattispecie oggetto dell'esame dell'annotata sentenza, il giudizio sulla validità della cessione del calciatore operato attraverso un contratto (non conforme al contratto-tipo e) non depositato presso la federazione, invece di essere devoluto al giudice di rinvio per un esame sulla compatibilità del contratto stesso (e di tutta la procedura seguita per pervenire al trasferimento del calciatore) con le norme federali, ben poteva essere formulato dai giudici di legittimità con approdo ad una declaratoria della nullità della cessione, perché non rispettosa dell'iter procedurale imposto dall'art. 4 l. n. 91, cit. per il contratto di lavoro dello sportivo, e perché lesiva di quell'interesse alla trasparenza dell'attività sportiva che il legislatore ha inteso perseguire stante il rilievo socio-economico rivestito da detta attività a livello professionistico (17).

GUIDO VIDIRI

(15) Così SPADAFORA, *op. cit.*, 144; VIDIRI, *op. ult. cit.*, 993, cui *adde*, più in generale, per quanto attiene alle diverse modalità di cessione del contratto, DEL BENE, *Formalismo giuridico e prescrizione di forma ad substantiam nella disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo*, in *Giur. merito*, 1994, 615.

(16) Per la statuizione che la cessione del contratto realizza una modificazione soggettiva del rapporto per cui devono essere osservate per il negozio di cessione le stesse forme prescritte per il contratto che si trasferisce, cfr., *ex plurimis*: Cass. 1° agosto 2001 n. 10498, in *Riv. not.*, 2002, II, 184; Cass. 6 novembre 1999 n. 12384 proprio con riferimento alla cessione del contratto di lavoro; Cass. 1° febbraio 1993 n. 1216.

(17) Per l'assunto che, per effetto della l. n. 91, cit., si sarebbe verificata una « emersione » dell'ordinamento sportivo, il quale avrebbe ricevuto rispetto al diritto statuale una spinta in elevazione, sicché la struttura organizzativa non può più essere relegabile nel recinto del diritto interno, con operatività limitata ai soggetti del suddetto ordinamento, v.: LANDOLFI, *La l. n. 91 del 1981 e la « emersione » del diritto sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1982, 36 ss. Per una completa disamina dei rapporti tra l'ordinamento statale e quello sportivo, cfr. PRELATI, *La prestazione sportiva nell'autonomia dei privati*, Milano 2003; DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento sportivo*, Napoli 1999.